

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14662 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 06/06/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 6423-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

*contro*

PATTI SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BIANCA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3214/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA  
TORRE.

4

4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4

**Ritenuto che:**

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sicilia n. 3214/16/16 dep. 19.9.2016, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, mediante le ritenute effettuate e versate all'Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro/sostituto di imposta, ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva la C.T.R. che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente, preso atto della tempestività dell'istanza (presentata il 14 dicembre 2007).

Santo Patti si costituisce con controricorso.

L'Agenzia deposita memoria.

**Considerato che:**

1. col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 nonché art. 1 comma 665 l. 190/2014, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistere le condizioni per il rimborso in favore del contribuente, in relazione all'efficacia temporale della disposizione di favore (di cui all'art. 9 comma 17 cit.) applicabile solo alle imposte non versate per effetto della sospensione di legge e ancora dovute e non già ai soggetti che chiedono il rimborso di quanto versato.
2. Il motivo è infondato.

Alla fattispecie applicato il principio, affermato da questa Corte (*ex multis* Cass. n. 17472 del 2017, da ultimo Cass. n. 429 del 2018) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato

a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta), ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituto d'imposta), atteso che quest'ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).

Peraltro, la legittimazione del sostituto d'imposta ha trovato conferma nell'art. 16-*octies* d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio *ex* art. 1, comma 665, l. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delincendosi come un *posterius* rispetto all'odierno giudizio.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. nonché art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 3 c.p.c., per non avere la CTR valutato la prova del diritto al rimborso del contribuente, data l'inapplicabilità del principio di non contestazione.

Questo motivo è inammissibile, laddove con esso la ricorrente si duole che la Commissione regionale abbia confermato l'accoglimento del ricorso introduttivo in mancanza di prova che il ricorrente avesse effettivamente subito le ritenute da parte del datore di lavoro e che quest'ultimo avesse effettivamente versato le ritenute alla fonte, senza godere del beneficio riconosciuto dalla norma medesima. Trattasi infatti di questione di merito che non risulta sottoposta al giudice d'appello e che pertanto deve ritenersi insuscetibile di essere sottoposta al vaglio di questa Corte di legittimità, tanto meno *sub specie* di vizio di violazione di legge.

4. In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 17473/2017, 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).

5. Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 1.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Roma, 7 febbraio 2018

